

2. Sono condizioni di ammissibilità dell'istanza di premio:

a) aver svolto la programmazione, per un periodo non inferiore a due anni, di film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. Tale quota è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. In entrambe le ipotesi, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. Tale programmazione, limitatamente alle sale della comunità ecclesiale o religiosa, deve tener conto delle indicazioni contenute nell'ultimo capoverso del suddetto art. 2, comma 10, del decreto legislativo;

b) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto;

c) le modalità di programmazione e i relativi punteggi validi per l'attribuzione del premio sono definiti con decreto del Direttore Generale del Cinema nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004;

Art. 4.

Istanza di premio

1. L'istanza di concessione del premio d'essai, redatta secondo le modalità indicate con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attività d'essai per la quale si richiede il premio.

2. L'elenco dei soggetti beneficiari del premio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, la dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto. Le istanze già presentate ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

3. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, e successive modificazioni, recante «criteri per l'attività cinematografica d'essai», è abrogato.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 536

16A01856

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 febbraio 2016.

Indizione della «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della "Giornata per la donazione degli organi";

Visto l'art. 1, della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;


Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardio trapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo Onlus - hanno convenuto di individuare la "Giornata per la donazione degli organi" nel giorno 29 maggio 2016;

Decreta:

1. La "Giornata per la donazione degli organi", per l'anno 2016, è indetta per il giorno 29 maggio 2016.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive compe-



tenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2016

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 420

16A01717

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Orianna», in Fano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Orianna" di Fano (Pesaro) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Orianna" in Comune di Fano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01714

DECRETO 15 febbraio 2016.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Verdiana», in Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto che l'art. 7 del sopra citato 10 febbraio 2015, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 7, comma 1, prevede altresì che il mancato invio della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Verdiana" di Medesano (Parma) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Verdiana" in Comune di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 15 febbraio 2016

Il direttore generale: GUERRA

16A01715

